



Cass., 11 dicembre 2013, n. 27729

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Giudizio di opposizione – Art. 250 c.c. – Interesse del minore ostativo al riconoscimento – Condizioni.

Svolgimento del processo

1. - Con ricorso depositato il 6 dicembre 2010 M.D. , premesso di avere intrattenuto nel 2006 una relazione sentimentale con M.G., interrottasi bruscamente nel mese di dicembre di quell'anno a causa di un episodio di violenza perpetrato ai suoi danni dalla donna, all'epoca in stato di gravidanza, e che il ... aveva dato alla luce la loro figlia M., che egli non aveva potuto riconoscere a causa del mancato assenso della madre, alla quale era stata peraltro sospesa la potestà genitoriale, chiese al Tribunale per i Minorenni una sentenza che tenesse luogo del mancato consenso della M. Costei si oppose alla richiesta, ponendo in evidenza le minacce verbali e fisiche cui era stata sottoposta dall'uomo - che la avevano costretta a reagire, anche per difendere l'incolumità della nascita, subendo perciò un procedimento penale - proseguite anche dopo la nascita della bambina, tali da costituire grave rischio per il benessere e l'equilibrio psicofisico della piccola, e chiese pertanto il rigetto della domanda. Acquisita la relazione del Servizio sociale, intervenuta in giudizio la tutrice della bambina, che, in considerazione dei dati emersi dalla relazione e del carattere violento ed aggressivo del ricorrente, nonché della sua vita pregressa ed attuale, si oppose alla richiesta dello stesso, il Tribunale per i minorenni di Trento rigettò la domanda.

2. - Il M. propose gravame, che fu rigettato dalla Corte d'appello di Trento, sez. specializzata per i minorenni, con sentenza depositata il 3 aprile 2012. Il giudice di secondo grado, premesso che il genitore vanta un diritto costituzionalmente garantito al riconoscimento del proprio figlio naturale, che può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ritenere la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore, ritenne nella specie sussistenti i presupposti perché dal riconoscimento potesse derivare per Martina il pericolo di tale compromissione. Ciò in base al vissuto dell'uomo ed alla sua personalità, tenuto conto che egli era cresciuto in un contesto difficile, caratterizzato da violenti litigi fra i genitori e dall'abuso da parte del padre di sostanze alcoliche, e che il facile ricorso alla violenza aveva sempre caratterizzato la vita del M. , segnata anche dallo stato di detenzione per otto anni a seguito della commissione di un crimine consistito nell'aver provocato la morte di un coetaneo nel corso di una lite. Ed anche la relazione con la M. era stata altamente conflittuale per la incapacità dell'uomo di controllarsi, anche in conseguenza dell'abuso di alcool, così come il rapporto con gli zii



materni della piccola, che egli aveva minacciato. Né il M. si era mai impegnato nella ricerca di una stabile occupazione e di una dignitosa abitazione. Inoltre egli aveva volontariamente omesso di continuare ad avvalersi del supporto terapeutico messo a sua disposizione.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la M.

Motivi della decisione

1. - Deve preliminarmente darsi atto dell'ossequio prestato, nel giudizio di appello, all'art. 250 cod. civ. nella interpretazione che di esso è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2011 - che ne ha per tale via confermato la conformità a Costituzione - alla stregua della quale, essendo implicati nel procedimento de quo rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica: sicché, in caso di opposizione dell'altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi. Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ.. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 311-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, la tutela della sua posizione può essere in concreto attuata soltanto se sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio.

Nella specie, risulta che la minore sia stata rappresentata e difesa nel giudizio innanzi alla Corte d'appello di Trento dal tutore.

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla pretesa sussistenza di gravi motivi ostativi all'autorizzazione in capo al ricorrente al riconoscimento della figlia minore fondati sulla relazione del Servizio sociale nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nello specifico dell'art. 250, comma 4, c.c.". Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la sussistenza, nella specie, di motivi così gravi da doversi sacrificare il diritto al riconoscimento previsto dalla evocata disposizione codicistica, fondando il proprio convincimento sulla sola valutazione del pregresso percorso di vita del M. , come riportato nella relazione del Servizio sociale, dal quale sarebbe stata desunta, con una non corretta lettura della stessa, la sua aggressività ed incapacità genitoriale, senza alcuna considerazione dello sforzo dell'attuale ricorrente, coronato infine da successo, di costruirsi, pur a seguito di detto percorso, irto di difficoltà a causa dell'ambiente familiare in cui aveva trascorso i primi anni della sua esistenza, una vita normale e serena. Né sarebbe stata acquisita alcuna prova di comportamenti aggressivi o violenti del M. - nei confronti del



quale non era stata peraltro disposta perizia al fine di delinearne la personalità - né ai danni della M. né della piccola M. .

3. - La censura è immeritevole di accoglimento.

La Corte di merito ha lumeggiato la personalità dell'attuale ricorrente ripercorrendone, con dovizia di particolari e con scrupoloso esame dei dettagli, emersi dagli atti del giudizio, le tappe più significative del percorso di vita, e ricavandone un quadro dal quale ha motivatamente tratto il convincimento delle sue gravi carenze come figura genitoriale e della compromissione dello sviluppo psico-fisico della minore che il suo riconoscimento da parte dello stesso comporterebbe. A fronte di tale iter motivazionale, corretto ed esaustivo da un punto di vista logico ed immune da vizi giuridici, prive di rilievo nella presente sede risultano le contestazioni del ricorrente, fondate essenzialmente sulla rivisitazione dei dolorosi episodi della sua vita già ampiamente esaminati dai giudici di merito, ed interpretati secondo una diversa chiave di lettura.

4.-Dall'esame delle argomentazioni della Corte territoriale emerge altresì la infondatezza del secondo motivo, con il quale si lamenta "omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alle mutate esigenze di vita del ricorrente". Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso ogni valutazione del cambiamento intervenuto nella sua vita successivamente alla proposizione del ricorso, attraverso il reperimento di un'attività lavorativa e di una sistemazione alloggiativa decorosa: circostanze, codeste, risultanti dalla documentazione in atti e dalla stessa relazione del Servizio sociale. In realtà, a fronte degli evidenziati elementi di convincimento puntualmente ed esaustivamente esaminati dal giudice di secondo grado, inconferenti e comunque non decisivi appaiono gli argomenti addotti nel ricorso, che nulla tolgono al giudizio di inidoneità genitoriale del M. e di pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico della minore in caso di riconoscimento della stessa da parte del padre: giudizio ragionevolmente e motivatamente formulato dalla Corte di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione. Tanto più che la sottolineatura, in effetti contenuta nella sentenza censurata, della mancanza di impegno del M. nella ricerca di una occupazione e di una abitazione dignitosa è dichiaratamente operata dalla Corte solo "ad colorandum".

5. - Con il terzo motivo si denuncia "omessa salvezza del III motivo di appello in ordine alla pretesa compromissione degli assetti di vita della minore con rischi di compromissione degli incontri con la madre". Il ricorrente si era doluto della sentenza di prime cure nella parte in cui essa assumeva che il riconoscimento della piccola M. da parte del padre avrebbe comportato una rottura degli assetti di vita della bimba, in affidamento a terzi, sia pure temporaneamente: e ciò pur avendo il M. ripetutamente palesato l'interesse alla instaurazione di una relazione con la figlia, rendendosi anche disponibile a seguire il percorso che il Tribunale avesse disposto. E comunque la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulla circostanza che il riconoscimento di M. prescindeva dalla regolamentazione del suo affidamento. Infine, il giudice di secondo grado avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle censure mosse dal M. all'affermazione del Tribunale secondo



la quale il riconoscimento della minore avrebbe compromesso il rapporto della bimba con la madre.

6. - Anche tale censura risulta priva di fondamento. In effetti, il giudizio della Corte di merito - adeguatamente ed esaurientemente, per quanto fin qui esposto, formulato - circa la irreversibile immaturità dell'uomo, e, soprattutto, circa la sua indole violenta ed aggressiva, manifestatasi anche nei rapporti con i parenti materni della bimba, così come nel periodo di accoglienza in una struttura assistenziale, risulta sufficiente di per sé a dar conto del convincimento maturato dal giudice del merito circa la rilevante probabilità di compromissione dello sviluppo psico-fisico di M. in caso di riconoscimento della stessa da parte del padre: e ciò a prescindere dall'interesse manifestato dall'uomo alla instaurazione di una relazione con la

figlia, o dalla idoneità o meno del riconoscimento della minore da parte del padre a compromettere il rapporto della bimba con la madre.

7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella particolare natura della controversia e degli interessi coinvolti le ragioni della compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio



LIMITI E CONDIZIONI AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Nota a Cass., 11 dicembre 2013, n. 27729

MARIA MARCHESE

Sommario: 1. Profili introduttivi. – 2. Limiti e condizioni al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

1. Della famiglia, dalla religione al diritto, dalla filosofia alla politica, ne abbondano le definizioni, se già San Paolo nella lettera agli Efesini (6, 1. 4) scriveva: “Genitori e figli costituiscono la famiglia nella quale ognuno dovrebbe trovare una sicurezza, un affetto, un aiuto, una ragione, una speranza, un futuro. Perciò, al dovere dei figli di onorare i propri genitori, corrisponde il dovere dei genitori di amare i propri figli: Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto ... E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell’educazione e nella disciplina del Signore”.

L’idea di famiglia che già emerge dalle Sacre Scritture è quella in cui ogni genitore, allora come ora, cerca di identificarsi icasticamente in quanto racchiude in sé quel sapiente equilibrio di diritti e doveri tra padre, madre e figlio necessari per un armonico svolgimento della personalità di tutti i componenti del gruppo familiare. E così lo stesso complesso rapporto educativo delineato dal diritto (art. 147 c. c)¹ ne ripete i contenuti e li eleva a rango di doveri che discendono da quel principio di responsabilità² che nel nostro ordinamento, connota la procreazione e che ad essa consegue.

¹ P. STANZIONE, *Il diritto all’educazione del minore*, in G. Autorino, F. Naddeo, P. Stanzone, *Studi sul diritto di famiglia*, Salerno, 2012, 191 ss.

² Oggi si rifugge dalla tradizionale nozione di potestà, intesa come ruolo correttivo e direttivo dei genitori nei confronti dei figli; in particolare si è giunti ad un significato più profondo che si concretizza «nell’impegno dei genitori a condurre a buon fine la costruzione di una personalità armoniosa e matura durante il cammino del figlio verso l’età adulta»: P. STANZIONE, *Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale*, in www.comparazionedirittocivile.it,



Dal generale al particolare, lungo le coordinate di una metaforica piramide puchtiana, il giurista deve, nondimeno, abbandonare la dimensione astratta e soffermarsi nella dimensione di irripetibilità³ di ciascun figlio: solo in questo modo si travalica l'ambito dei rapporti genitori-figli e si approda ad una sfera di centralità della posizione del minore quale punto nodale che riassume e giustifica il compito dei genitori⁴ che sarà, quindi, funzionalizzato a soddisfare gli interessi del figlio che di volta in volta cambieranno secondo le esigenze e le circostanze del momento.

Queste prime considerazioni consentono di individuare quale valore decisivo, nel formante normativo e giurisprudenziale, il concetto di "interesse del minore"⁵ e di prospettare un'analisi informata al puntuale rilievo che «avere minore età non significa avere minor valore rispetto agli adulti»⁶. Ma, sebbene, non vi siano dubbi sul riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive personali, indipendentemente dall'età, confusione potrebbe generare la carenza di definizione di un concetto - quello di interesse del minore appunto - che deve allontanarsi da una connotazione paternalistica e generalizzante in quanto si modifica e si evolve con i mutati bisogni del minore.

2013, 7. Sul tema della responsabilità genitoriale, indispensabili riferimenti sono M. G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in www.comparazionedirittocivile.it; V. D'ANTONIO, *La potestà dei genitori ed i diritti e i doveri del figlio dopo l'unificazione dello status filiationis*, in www.comparazionedirittocivile.it.

³ A. NICOLUSSI, *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto*, in *Europa dir. priv.*, 2009, 39.

⁴ G. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, 406.

⁵ Per lungo tempo si è discusso sull'essenza dell'interesse del minore senza potersi ancorare a parametri certi e definiti eccettuati quelli, invero assai succinti, forniti dal legislatore la cui attività ha molto risentito della poca attenzione riservata ai fanciulli. Tra le definizioni di interesse del minore date dalla dottrina, è meritevole di attenzione quella fornita da P. STANZIONE, *Interesse del minore e contrasti fra genitori*, in *Problemi di diritto privato*, Salerno, 1998, 988 ss.; ID., "Minorità" e tutela della persona, in *Dir. fam. pers.*, 2000, II, 758 ss.; ID., *Lo statuto del minore (commento al disegno di legge 12 gennaio 1994, n. 1792)*, in *Fam. dir.*, 1994, 352 ss. Sul rapporto intercorrente tra interesse minorile ed evoluzione della famiglia, si veda, L. A. PIRAINO, *Evoluzione del diritto di famiglia*, in *Nuova rass. legisl., dottr. giurisp.*, 1989, 430 ss.; E. QUADRI, *Considerazioni sulla rilevanza dell'interesse del minore e la sua attuale tutela*, in *Dir. e giurisp.*, III, 1992, 323 ss. Si veda, anche, A. DOGLIOTTI, *Che cos'è l'interesse del minore?*, in *Dir. fam. e pers.*, 1992, 1086. Per una valutazione d'insieme della categoria del diritto civile si può fare riferimento al saggio su "l'interesse del minore nel sistema della legge civile" in E. QUADRI, *Famiglia e ordinamento civile*, II ed., Torino, 1999, 63. Per una ricostruzione in chiave comparatistica il riferimento è a G. AUTORINO STANZIONE, *I figli nella crisi della famiglia: esperienze europee a confronto*, in *Vita not.*, 1995, 26; ID., *Protezione giuridica dei minori. Profili delle esperienze italiana e spagnola*, Salerno, 1997.

⁶ Così, P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rapp. pers. fam.*, a cura di Perlingieri, Napoli, 1979, 92 ss ed anche in *Rass. dir. civ.*, 1980, 455 ss., ove ampia bibliografia. Sull'argomento, si veda, anche, S. PANUNZIO, voce *Età (diritto pubblico)*, in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1989, 2 ss.; C. LAVAGNA, voce *Capacità di diritto pubblico*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 97.



Si può ben dire, quindi, che la formulazione di “interesse del minore” può essere letta come il tramite per l’armonico sviluppo della “*persona minore d’età*”, a cui nei momenti fisiologici della vita di relazione sono tenuti a provvedere i genitori; il giudice in quelli patologici⁷.

Nella generale concezione, i diritti del minore non sono più deboli e remissivi rispetto a quelli degli altri componenti della famiglia, in forza di un esplicito ed intenso riconoscimento del diritto di autodeterminazione del minore⁸, con il quale egli acquisisce piena autonomia nelle scelte che concernono la sua persona, quando si producano le condizioni per una consapevole decisione. In tal senso, già da tempo, autorevole dottrina suggerisce di valutare le singole ipotesi concrete tenendo conto dell’ambiente in cui si trova ad agire il minore, nonché delle condizioni soggettive dello stesso per stabilire oppur no se egli abbia la capacità o il discernimento⁹ per prendere una decisione con la medesima consapevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta¹⁰.

Queste dinamiche, non trascurando gli elementi di novità e le evoluzioni della materia familiare nel contesto internazionale¹¹, hanno introdotto delle modifiche di diritto sostanziale e processuale nella delicata materia della protezione del minore.

Qui emerge con nettezza la recente riforma della filiazione (l. 10 dicembre 2012, n. 219 e d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154¹²) in cui ruolo centrale nella normativa viene assunto

⁷ M. CERRATO, *Protezione civilistica del minore in common law*, in Quaderni del Dipartimento dei rapporti civili ed economici nei sistemi giuridici contemporanei, diretti da Pasquale Stanzione, 2004, 24.

⁸ Imprescindibile il riferimento a P. STANZIONE, *Capacità e minore di età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975; ID., *Capacità (diritto privato)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, V, 1988, 1 ss

⁹ Per una trattazione compiuta e ricca di bibliografia interna e di diritto comparato. P. STANZIONE, *Capacità e minore di età nella problematica della persona umana*, cit., in cui si evidenzia il passaggio dalla *concezione statica* dell’età, cioè quella scissa da ogni rapporto con l’individuo e intesa quale semplice attributo della persona consistente in un semplice fatto giuridico, alla *concezione dinamica* dell’età, quale «elemento perennemente in movimento, dinamico, che proprio nella continua mutevolezza trova la sua ragion d’essere: essa, identificandosi con divenire e col trascorrere del tempo, rifiuta i connotati della fissità, della datità». Anche la giurisprudenza più sensibile conferma, già da tempo, l’esistenza di uno spazio di autonomia al minore giudicato capace di compiere le proprie scelte esistenziali. Trib. min. Milano, 21 settembre 1977, in *Giur. merito*, 1979, 343 ss; App. min. Bologna, 27 gennaio 1982, in *Giur. merito*, 1983, 1219 ss; Cass., Sez. II, 23 dicembre 1988, n. 7044, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, 12.

¹⁰ G. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, cit., 413.

¹¹ Si vedano ad esempio le riforme attuate, con successive modifiche ed interventi, in Germania a partire dal 1998 (*Kindschaftsrecht reform*); in Francia nel 2006 (*Nouveau droit de la filiation*) e poi, ancora, in Olanda e Austria (1998).

¹² In ambito europeo già nel 1997, con l’entrata in vigore della *Kindschaftsrechtsreform*, l’ordinamento tedesco non conosce più la distinzione tra la filiazione legittima e filiazione naturale. Sul punto si veda D. HENRICH, *Legitimationen nach ausländischem Recht: sind sie noch zu beachten?*, in *Mélanges Fritz Sturm*, Liège, 1999, 1505 ss., I. PATHE, *Der Familienname im deutschen Sach- und Verweisungsrecht*,



proprio dal “figlio” che non subirà più alcuna discriminazione derivante dalla nascita al di fuori o all’interno del matrimonio; (art. 315 c. c.) divenendo, così, protagonista della vicenda familiare accanto ai genitori (art. 315 *bis* c. c., autorevolmente definito lo “statuto dei diritti del figlio”)¹³.

Witterschlik-Bonn, 1999, 394 ss. Qualche anno più tardi, con l’*Ordonnance* del 4 luglio 2005, anche la Francia introduce l’equiparazione di tutti i figli quale che sia il legame o l’assenza di legame tra padre e madre. *Amplius*, M. G. STANZIONE, *Filiazione e “genitorialità”. Il problema del terzo genitore*, Torino, 2010, 28; ID., *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit. Sui profili internazionalprivatistici della filiazione vedi H. PEROZ, *La légitimation en droit international privé après l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation*, in *Journal du droit International*, 2006, 581 ss. La nuova realtà sociale si è chiaramente enunciata anche nel nostro ordinamento ed ha contribuito a rimodulare la stessa nozione legale di famiglia. L’art. 74 c.c., nella nuova formulazione, prevede che il vincolo di parentela si crei anche con riguardo ai figli adottivi, precisando che esso non sorge nei casi adozione di persone maggiorenni di età, di cui agli artt. 291 ss. c.c. Il diritto ad avere rapporti significativi con i parenti ha trovato la prima enunciazione nell’art. 8, della legge sull’adozione (l. 184/1983), difatti, stabilisce che non può considerarsi in stato di abbandono – e quindi non può esserne dichiarata l’adottabilità – il minore che abbia rapporti significativi con i parenti entro il quarto grado e nella legge sull’affidamento condiviso (l. 54/2006) la quale sancisce che se tra i genitori intervenga separazione, divorzio o cessazione della convivenza, i figli non solo devono mantenere inalterati i rapporti con ciascuno di essi, ma anche con entrambi i rami di parentela. Già precedentemente la giurisprudenza si pronunciava in tal senso. Si veda Trib. Padova, 28 aprile 2005, in *Fam. pers. succ.*, 2005, 374, là dove si è stabilito che il collocamento della minore dovesse essere disposto a favore del padre, visto che con questo convivevano i figli maggiorenni di primo letto, con i quali la minore aveva creato un forte legame affettivo. In senso inverso, Trib. Torino, 17 giugno 1989, in *Foro Pad.*, 1988, I, 508, a seguito del quale i figli di primo letto del padre vengono con lui allontanati dall’abitazione familiare, assegnata alla madre della minore. Riguardo al rapporto tra nipoti minorenni ed ascendenti si veda Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265, in www.comparazionedirittocivile.it, 2011, 1095 con nota critica di Mansi, *Figli naturali e potestà genitoriale tra l’art. 317 bis c.c. e la l. 54/2006*, il quale oltre a rilevare la totale assenza di norme di raccordo, indica le ragioni a sostegno della sopravvivenza dell’art. 317 *bis*, comma 2, c.c.

¹³ In verità, già prima della recente riforma vi sono state diverse pronunce giurisprudenziali in cui si confermava questa inversione di tendenza. Si veda, da ultimo, Cass., 14 giugno 2012, n. 9770, in *Dir. giust.*, 2012, 529, in conformità a Cass., 30 ottobre 2009, n. 23032, in *Fam. e dir.*, 2010, 115, con nota di G. DOSI: «In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la l. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317 *bis* c.c. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c. c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla l. n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai



In questo nuovo clima, si è portato a compimento quel disegno dottrinale che, già da tempo, elaborava soluzioni che rispettassero l'enunciato dell'art. 30 cost., che rivela nella scelta dell'espressione "figli nati fuori dal matrimonio"¹⁴, la volontà di attribuire pari dignità alla filiazione legittima e naturale¹⁵.

Il legislatore della riforma ha, così, riconosciuto posizioni di diritto in capo al figlio nel rapporto con la potestà dei genitori¹⁶, del diritto, in altri termini, ad essere ascoltati nei processi che li riguardano¹⁷, a godere dei rapporti significativi con i parenti, nonché del diritto alla propria identità ampliando le ipotesi di accertamento della verità biologica volta a garantire il rapporto di filiazione veridico¹⁸. In tal modo, potrebbero convivere diverse dimensioni di verità: una affettiva (il vero padre è colui che ci ama); una biologica (i sacri legami del sangue); l'altra sociale (quella che genera il possesso di stato); l'altra ancora derivante dalla volontà individuale (per essere padre o madre è necessario volerlo), infine, una legata al passare del tempo (ogni nuovo giorno la paternità o la maternità vissute rafforzano il vincolo)¹⁹. Pertanto, bisogna confrontarsi con il dato che il genitore legale potrebbe non essere il genitore biologico del bambino²⁰; con un concetto di famiglia allargata, in cui i due ruoli genitoriali possono estendersi a più persone

sensi dell'art. 317 *bis* relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, *ivi* compresa l'assegnazione della casa familiare».

¹⁴ Cfr., diffusamente, prima della riforma, M. GIORGIANNI, *La filiazione fuori del matrimonio*, in *La riforma del diritto di famiglia*. Atti del Convegno di Venezia, 11-12 marzo 1972, Padova, 1972, 135; F. CARRESI, *La filiazione nel progetto di riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 1973, 523 s.; dopo, L. CARRARO, *Il nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, 103; U. MAJELLO, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Comm. del cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, II ed., 1982, 52 ss., ove altri riferimenti. In giurisprudenza, Cass., 4 luglio 2002, n. 9724, in *Fam. e dir.*, 2002, 473, con nota di V. CARBONE, *È costituzionalmente legittimo il divieto di riconoscere il figlio incestuoso?*

¹⁵ M. G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit., *passim*.

¹⁶ Gli effetti della riforma si sono, così, ricondotti nella rubrica del titolo nono del Libro primo del codice civile; la vecchia formula ("Della potestà dei genitori") viene arricchita di una dimensione nuova ("Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio") espressione in termini formali di un mutamento di prospettiva che è sostanziale.

¹⁷ Sono numerose le pronunce a riguardo si veda, da ultime, Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2014 e Cass., 5 marzo 2014, n. 5097 in www.iusexplora.it, in cui si afferma che è obbligatoria l'ascolto del minore dotato di discernimento nelle procedure giudiziarie, salvo che la stessa possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali». In dottrina, cfr. G. MAGNO, *Il minore come soggetto processuale*, Milano, 2001; G. CAMPANATO, V. ROSSI, S. ROSSI, *Il minore e il giudice minorile*, Padova, 2000; L. DE CATALDO NEUBURGER, *La testimonianza del minore*, Padova, 2005.

¹⁸ Corte Costituzionale, 12 gennaio 2012, ord. n. 7, in www.altalex.com.

¹⁹ M. G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, cit.

²⁰ In tema, M. G. STANZIONE, *Filiazione e genitorialità. Il problema del terzo genitore*, cit.



contemporaneamente²¹ e con la considerazione che la famiglia non può essere considerata solo quella formata da genitori e dai figli, ma da tutto l'insieme dei parenti che abbiano un legame affettivo con il minore.

A questa molteplicità di variabili è doveroso aggiungerne un'altra che si identifica in quei rapporti familiari che infondono angoscia nei figli e che purtroppo, diventano fucina di dissidi, di distruzione o di oppressione della persona e che manifestano segni evidenti di disturbi della personalità e blocchi evolutivi²². Ne conseguono disordine, incertezza, dolore che pesano su una società intera se si pensa alle inadempienze nei confronti dei più deboli, dei più indifesi²³.

La vicenda oggetto della pronuncia in commento, difatti, pone in rilievo il comportamento violento ed aggressivo di un uomo²⁴, a cui la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di riconoscimento di sua figlia, inizialmente riconosciuta solo dalla madre (alla quale era stata, peraltro, sospesa la potestà genitoriale), ma che successivamente si era opposta alla richiesta dall'ex compagno.

²¹ Si pensi ai problemi riguardanti il c.d. terzo genitore nelle sue diverse articolazioni di natura personale e patrimoniale, ad es. riguardo la disciplina dell'usufrutto legale dei genitori in ipotesi di nuove nozze di uno di essi e all'incidenza che l'art. 328 c.c. può svolgere sulla «identità» stessa della nuova famiglia nella quale il minore è inserito: una famiglia nella quale, stando al dato testuale del disposto normativo, non esisterebbe una solidarietà familiare identica a quella presente nella famiglia di origine, né sarebbe configurabile, se non unilateralmente, la stessa collaborazione nell'interesse della famiglia. F. D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare* in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 509 ss; G. FERRANDO, *Prove genetiche, verità biologica e principio di responsabilità nell'accertamento del rapporto di filiazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 735 ss.

²² Corte Cost., sent. n. 11/1981, in www.giurcost.org.

²³ G. AUTORINO, *Il diritto di famiglia nelle esperienze europee. Introduzione alla tavola rotonda*, relazione al convegno "Persona e comunità familiare" Salerno, 28-29 settembre 2012, in www.comparazionedirittocivile.it, 4.

²⁴ Un sguardo comparatistico all'ordinamento austriaco rileva che la legge *Gewaltschutzgesetz* (GeShG), entrata in vigore con la l. 30.12.1997 n. 759 (cui segue Legge Federale per il contrasto e la prevenzione delle violenze in genere del 2004), consente alle forze di polizia di "espellere" il soggetto violento dall'abitazione familiare per una durata massima di dieci giorni, nei casi in cui, sulla base di certi fatti, specialmente se ricollegati a precedenti atti di violenza, è ragionevole aspettarsi che saranno commessi nuovi atti di violenza contro la vita, la salute, la libertà di una persona, anche in assenza di una denuncia: E. AMATI, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Milano, 2008, 710. Tra i tanti contributi in tema, T. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari*, (art. 736-bis c.p.c.), in *Riv. dir. proc.*, 2001, 1046-1048; F. TOMMASEO, *Abuso della potestà e allontanamento coattivo dalla casa familiare*, in *Fam. e dir.*, 2002, 638; L. A. SCARANO, *L'ordine di allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, 333; A. G. CIANCI, *Gli ordini di protezione familiare*, Milano, 2003, 211; R. PACIA DEPINGUENTE, *Presupposti soggettivi degli ordini di protezione e problemi di coordinamento con gli artt. 300 ss. c.c.*, in *Famiglia*, 2004, 760; E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 1, 225.



La sentenza, che si appunta, si fonda su un ricorso in Cassazione nel quale il ricorrente argomenta l'erronea valutazione, “dei fatti, della sua aggressività e della sua incapacità genitoriale”, della Corte d'appello di Trento, sez. specializzata per i minorenni, con sentenza depositata il 3 aprile 2012. Ma la Suprema Corte, proprio in base ai fatti emersi negli atti del giudizio, non solo conferma le “gravi carenze come figura genitoriale”, tali da “compromettere lo sviluppo psico-fisico della minore”, ma sottolinea che “i diritti e gli interessi del minore, (...) costituiscono un centro autonomo di imputazione giuridica”²⁵, richiamando, altresì, quell'orientamento della Corte Costituzionale, emerso nella sent. n. 83/2011²⁶, “sicché, in caso di opposizione dell'altro genitore al riconoscimento” il minore, “gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi”, divenendo parte processuale nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 c. c. La Corte ha, tuttavia, precisato che la rappresentanza sostanziale e processuale della minore non poteva essere affidata alla madre - che aveva effettuato il riconoscimento (artt. 317-*bis* e 320) per prima - visti i conflitti di interessi tra i genitori, per cui, ha ritenuto che la rappresentanza e la difesa in giudizio della bambina fosse in concreto attuata con la nomina di un tutore.

Nel focalizzare l'attenzione sul punto di vista effettuale, perplessità suscita la scelta del legislatore di riproporre il vecchio enunciato dell'art. 250 c. c che, seppur modificato con la l. 10 dicembre 2012, n. 219, non ha mutato né la nozione, né la natura e tantomeno i caratteri dell'atto di riconoscimento. Il primo comma, soprattutto, continuando a sancire che il padre e la madre sono pienamente liberi di scegliere se istaurare lo *status filiationis*, ne esclude l'accertamento automatico²⁷; in altri termini, prediligendo la disposizione precedente, il nostro ordinamento si pone ancora una volta ben lontano dalle scelte di molti Paesi dove vige il principio opposto. Nel sistema francese, ad esempio, pur essendo esplicitamente riconosciuta la possibilità di anonimato per la donna (art. 326 *code civil*), non si chiede alla stessa, in mancanza di tale volontà, di effettuare un atto di riconoscimento. L'art. 311-25, infatti, dispone che “La filiazione è stabilita, nei confronti della madre, con la sua menzione nell'atto di nascita del figlio”. Si ritiene, dunque, che là dove la madre non abbia

²⁵ Già da tempo autorevole dottrina afferma che: «il minore è persona al pari dell'adulto» P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit.; ID., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, cit.; ID., *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, cit.; ID., *Capacità (diritto privato)*, cit.; ID., *Interesse del minore e "statuto dei suoi diritti"*, cit.; ID., *Il diritto all'educazione del minore*, cit.. Per una ricostruzione del profilo comparatistico il riferimento è a G. AUTORINO STANZIONE, *Protezione giuridica dei minori. Profili delle esperienze italiana e spagnola*, cit.

²⁶ Cass., Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5884, in www.ilforoitaliano.it in cui si afferma che “Nel procedimento previsto dall'art. 250, comma 4, c.c. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, deve essere disposta obbligatoriamente l'audizione del minore, atteso che questi assume la qualità di parte, come riconosciuto dalla corte costituzionale nella sentenza n. 83/2011”.

²⁷ In Svezia, invece, il padre che non chiede, spontaneamente, il riconoscimento del figlio è sottoposto ad un procedimento, che coattivamente, crea lo *status filiationis* nei suoi confronti.



espresso la propria volontà, di restare anonima, la costituzione dello *status filiationis* avvenga in modo automatico. Anche il sistema tedesco al § 1591 BGB enuncia «Madre è colei che ha partorito» al figlio viene riconosciuta la figura materna. In Spagna, già da tempo le norme sull'anonimato materno sono state disapplicate, in quanto giudicate contrastanti con il diritto del figlio, con la conseguenza che, nella dichiarazione di nascita, viene inserito non solo il nome della madre, ma anche le sue impronte digitali.

Per i giudici di legittimità, invece, presupposto unico ed indefettibile rimane, l'autorizzazione al riconoscimento del minore solo se realizzi l'interesse dello stesso e non più l'interesse dei genitori (art. 250, comma 3, c. c). Nondimeno, è insegnamento condiviso quello secondo cui l'interesse del minore non deve tradursi in un capriccio o in un mero arbitrio né tantomeno in un vantaggio economico o patrimoniale, ma risulti evidente come la nozione vada al di là dello stabilire ciò che è bene o male per il minore e si identifichi in «quella cura e quella protezione materiale che deve tenere conto di esigenze di tutela di una personalità ancora *in fieri* ed in quanto tale completamente proiettata al futuro»²⁸.

In questo quadro di riferimento, si conferma che il minore ha acquisito una posizione centrale assumendo anche il ruolo di “soggetto processuale” potendo egli stare in giudizio, agire, essere presente ed ascoltato come “soggetto” e non soltanto come “oggetto” di interessi altrui²⁹, divenendo, così, “titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili che non possono essere ignorati dal giudice, giacché la mancata considerazione del minore, come parte del giudizio, inciderebbe sulla tutela dei suoi diritti ed in particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della personalità implicitamente garantito dalle disposizioni costituzionali”³⁰. Il richiamo della Suprema Corte, alla sentenza costituzionale 83/2011, ne è un esplicito riconoscimento lì dove è consentito al giudice nominare un curatore speciale (artt. 320, 321 c.c. e artt. 78, 79, 80 c. p. c), affinché, venga attribuito alla bambina il principio del contraddittorio nei procedimenti civili minorili³¹.

Ciò che viene presa in considerazione, dunque, non è la posizione giuridica astratta del figlio, in quanto mero titolare di diritti e rapporti giuridici, bensì la sua concreta ed individuale personalità, capace d'interagire dinamicamente nel processo esprimendo volontà, preferenze e desideri oggettivi. Il minore, quindi, è “soggetto processuale”, “in

²⁸ L'espressione è ripresa da P. STANZIONE, *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, cit.

²⁹ G. MAGNO, *Il minore come soggetto processuale*, Milano, 2001, *passim*.

³⁰ Corte cost., 22 novembre 2000, ord. n. 528, in *Fam. dir.*, 2000, 479.

³¹ L'orientamento dei giudici di legittimità - sulla partecipazione del minore al processo civile - si mostra condiviso anche da sensibile dottrina quando afferma: “sotto l'angolo visuale del diritto alla difesa, il processo civile minorile è ora equiparato al processo a cognizione piena a prescindere dalla conservazione della forma camerale nei procedimenti previsti dall'art. 336 c. c.”. G. DOSI, *L'avvocato del minore dopo la legge 28 marzo 2001, n. 149*, in *L'avvocato dei minori nei procedimenti civili e penali*, Torino, 2005. Contra, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Diritti e interessi nei procedimenti minorili di adottabilità e di limitazione della potestà dei genitori*, in *Minori e giustizia*, 2007, 4; Cfr. A. IANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2002, 16.



quanto la sua partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di conflitto di interesse a mezzo di curatore speciale³².

Queste riflessioni si aggiungono al profilo, non meno rilevante, della carenza del padre come figura genitoriale. Nella pronuncia la Cassazione, con “dovizia di particolari e con scrupoloso esame dei dettagli”, ha “motivatamente tratto il convincimento” che il ricorrente non sia in grado di farsi carico dei desideri, dei bisogni ed dei sentimenti della bambina con cura minuziosa³³, tale da garantire alla minore lo sviluppo della sua personalità ed, in genere, la garanzia dei suoi diritti fondamentali³⁴.

Le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte dimostrano che il comportamento aggressivo del genitore è in contrasto con il dettato costituzionale degli artt. 2, 13 e 30³⁵ cost. e con il principio di responsabilità genitoriale, per cui, il rapporto padre-figlia viene completamente svuotato dei suoi elementi fondanti non solo giuridici, ma anche morali, religiosi ed etici.

Si è, così, giunti ad una nuova concezione di potestà³⁶ svincolata dal ruolo di potere e sempre più orientata nel senso della responsabilità dei genitori³⁷.

³² Cass., 5 marzo 2014, n. 5097 in www.cassazione.net. In argomento per tutti, O. LANZARA, *L'avvocato del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 2010, 981

³³ V. ZAMBRANO, *Da Hadrian's Wall al Parthenone. Lo "Stato dell'arte" nella tutela del minore*, in www.comparazioneDirittocivile.it, 2012.

³⁴ Ma sul punto, *amplius*, P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE, *Minori e diritti fondamentali*, Padova, 2006, 18 ss.; P. STANZIONE, *Minori, (condizione giuridica dei)* in *Enc. dir.*, Milano, 2011, 725 ss. Per una trattazione della dimensione costituzionale dei diritti del minore si veda anche G. FERRANDO, *I diritti del minore nella famiglia in difficoltà*, in *Fam. e dir.*, 2010, 1174 ss.

³⁵ La Corte Costituzionale ha confermato che il principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 cost. rappresenta il fondamento di “quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole”. Corte Cost., sent. n. 166/1998, in www.giurcost.org.

³⁶ La potestà genitoriale, dunque, diviene concetto elastico in funzione dell'esercizio dei diritti fondamentali del minore. Si veda G. AUTORINO, *Diritto di famiglia*, cit., 35 ss., ove l'A. osserva che «la conseguenza della impostazione» - tra rapporti esterni ed interno della potestà - «è che esclusivamente ai genitori spetta la scelta dell'indirizzo educativo, professionale e culturale della prole. Parimente, la tutela dei diritti della personalità del figlio spetta soltanto a chi esercita la potestà». Cfr. anche, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 1959, 44 ss.; G. AUTORINO, P. STANZIONE, *Diritto civile e scelte esistenziali*, Torino, 1997, 39 ss.; P. RESCIGNO, voce «Personalità (diritti della)», in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1990, 1 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, voce «Personalità (diritti della)», in *Dig. IV, disc. priv., sez. cin.*, XIII, Torino, 1995, 453 ss. Di recente, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma, 2012, 140 ss. In ambito comparatistico va segnalato che l'art. 6, comma. 2, della GG qualifica il dovere dei genitori con l'avverbio *zuvörderst* con l'intento, appunto, di collocare il minore in una posizione di preminenza (“*Vorrang des Kindeswohls*”). Uguale orientamento si coglie nel *Children Act* ove il *child's*



Invero, nel nostro ordinamento il nuovo articolo 316 c. c. (modificato con l. 219/2012) ha lasciato dubbi sul significato da attribuire al concetto stesso di “responsabilità genitoriale”. Non a caso, nel linguaggio giuridico il termine responsabilità rinvia con immediatezza a un insieme di relazioni qualificate dalla concatenazione comportamento antiggiuridico-pregiudizio-sanzione e, dunque, incentrato sull’idea di colpevolezza³⁸. È, tuttavia, da condividersi riflessione di autorevole dottrina che afferma come sia necessario partire dal profilo etico della *responsabilità*, volto “a precedere ogni legittimità dell’essere”³⁹, per cogliere un’interpretazione del concetto che imponga ai genitori di assistere moralmente e materialmente la prole (art. 1, comma 8, l. n. 219/2012)⁴⁰ “pena la sanzione del colpevole

welfare diviene principio generale da far valere in tutti i procedimenti. Probabilmente, il documento che forse più di tutti realizza il *favor minoris* è lo Statuto brasiliano, sebbene, consti di soli 6 articoli, si avverte il proposito fermo e deciso del legislatore di perseguire la protezione del minore (art. 1): della *criança* (della persona che non ha ancora compiuto i dodici anni) e dell’adolescente (la persona compresa tra i dodici ed i diciotto anni di età) (art. 2), riconoscendogli il godimento di “tutti i diritti fondamentali inerenti alla persona umana” (art. 3).

³⁷ M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI, *La riforma della filiazione*, Bologna, 2013, 53.

La locuzione *responsabilità genitoriale* si rinviene, per la prima volta, nei principi sesto e settimo della Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959, che hanno riconosciuto al figlio il diritto di essere rispettato e quindi assistito nella propria crescita. Il Principio sesto, difatti, stabilisce che «il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la *responsabilità dei genitori* e, in ogni caso, in atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e morale»; nel Principio settimo, si afferma che «Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la *responsabilità della sua educazione e del suo orientamento*». È da rilevare che, tuttora, non vi è una definizione di *responsabilità genitoriale*, ma è possibile individuare nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, alcuni articoli che ne racchiudono l’essenza e più precisamente l’art. 5 che professa il dovere di dare al minore, «in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla [...] Convenzione» stessa; l’art. 18, in cui riferendosi espressamente all’educazione e allo sviluppo del figlio, specifica che, nello svolgimento di questi compiti (precisamente individuati con gli artt. 27 ss.), i genitori, di comune accordo, «devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo»; e l’art. 27 il quale riconduce ai genitori «la *responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo*».

³⁸ P. STANZIONE, *Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale*, in www.comparazioneDirittoCivile.it, 2013, 6.

³⁹ P. STANZIONE, *Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale*, cit.

⁴⁰ Singolare, invece, è il § 1626 del BGB; dopo aver specificato che «I genitori hanno il dovere e il diritto di prendersi cura del figlio minore» precisa - con una formulazione che da noi si può rintracciare per certi aspetti nell’art. 320 c.c. - che «La potestà genitoriale comprende la cura della persona del figlio (potestà sulla persona) e del patrimonio del figlio (potestà sul patrimonio)».



inadempimento dei doveri insiti nel rapporto educativo”⁴¹. Ne discende che, nel caso di specie, il padre disattende il dettato degli artt. 30 cost. e 147 c. c.⁴², in particolare, nel passaggio in cui “il genitore ha il compito di impegnarsi a condurre a buon fine la costruzione di una personalità armoniosa e matura durante il cammino del figlio verso l’età matura”⁴³.

La Suprema Corte ritiene, a giusto titolo, di esaltare il diritto del genitore al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ma ribadisce che lì dove sussistano motivi gravi ed irreversibili tali da ritenere la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico di un minore, è necessario il sacrificio del diritto stesso.

Si evince, quindi, che i diritti dei genitori pur fondanti costituzionalmente ricevono piena attuazione quando esaltano la “solidarietà familiare”⁴⁴, che ispira i componenti della famiglia a comportamenti di correttezza e di buona fede, ma si contraggono se gli effetti di conflittualità e di dissidi tra i genitori ricadono sui figli che subiscono, più di tutti, le conseguenze della rottura del rapporto familiare⁴⁵. D’altronde, solo il rispetto⁴⁶ dei bisogni e delle esigenze del minore possono rendere possibile la realizzazione della funzione all’attuazione della quale, per espresso disposto costituzionale (art. 2 cost.), è chiamata la

⁴¹ P. STANZIONE, *Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale*, cit.

⁴²La Corte di Cassazione relativamente agli artt. 147 e 148 c.c. ha stabilito che “L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescindere da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”. Cass., Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652, in www.ilforoitaliano.it.

⁴³ Il virgolettato riproduce le parole di P. STANZIONE, *Persona minore di età e salute, diritto all’autodeterminazione, responsabilità genitoriale*, cit., 7.

⁴⁴ Sono molte le sentenze in cui la giurisprudenza, anche, di merito richiama il principio di *solidarietà familiare*: Trib. Prato, 9 novembre 2010, *Corr. merito*, 2011, 253; Cass. civ., Sez. III, 18 giugno 2008, n. 16559; *Riv. not.*, 2008, 1433; Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2009, n. 14343, in *Corr. giur.*, 2010, 58; Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407, in *Guida al dir.*, 2008, 50, 104, con nota di Martini, *Riv. it. medicina legale*, 2009, 1390; Trib. Roma, 2 maggio 2006, in *Dir. famiglia*, 2006, 1200, con nota di Gazzoni; Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065, in *Giust. civ.*, 2005, I, 997; Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801, in *Corr. giur.*, 2005, 921; Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065, *Giust. civ.*, 2005, I, 997.

⁴⁵ V. CARBONE, *Crisi della famiglia e principio di solidarietà*, relazione al convegno: “*Persona e comunità familiare*”, Salerno, 28 - 29 settembre 2012, in www.comparazioneDirittoCivile.it, 2 ss.

⁴⁶ Il rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) è garantito come diritto fondamentale delle persone senza discriminazione alcuna (art. 14 CEDU). Sul punto si veda, recentemente, G. FERRANDO, *Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo*, in *Fam. pers. succ.*, 1012, 281.



comunità familiare: essere lo strumento primo e fondamentale per la realizzazione della personalità dei figli⁴⁷.

2. I giudici di legittimità, quindi, confermano la *ratio* ispiratrice delle disposizioni codicistiche calibrate a seconda dell'interesse del minore da tutelare e del pregiudizio⁴⁸ (art. 250, comma 3, c. c) che questi ha subito o rischia di subire a seguito della condotta del padre⁴⁹: difatti, nella pronuncia emerge un mutamento di prospettiva (rispetto alla legislazione previgente) riguardo al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (l'art. 250 c. c. è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, l. n. 219 del 2012) e più segnatamente riguardo ai meccanismi di riconoscimento c.d. "separato" e del c.d. "consenso rifiutato".

Con la recente riforma il legislatore, dunque, ha ritenuto opportuno non solo snellire la fase procedurale in capo al genitore che volesse riconoscere il figlio già riconosciuto dall'altro genitore, ma ha ulteriormente ridotto - dai sedici ai quattordici anni - l'età del minore affinché egli possa esprimere il suo assenso al riconoscimento.

Ma vi è di più. Il padre, nel caso di specie, è ricorso all'innovazione normativa che prevede la facoltà di adire l'autorità giudiziaria - da parte del genitore che intendesse riconoscere il figlio successivamente - per ottenere l'emissione di una sentenza che potesse "tener luogo del consenso mancante" della madre che ha riconosciuto per prima la figlia (art. 250, comma 3 c. c.). Probabilmente, il padre non ha colto (*recte* voluto cogliere) il fine della norma giacché non vive per acuire conflitti di interessi tra genitori che ricadrebbero inesorabilmente sulla personalità del figlio.

L'obiettivo fondamentale è proprio quello di evitare condotte che rechino pregiudizio ai figli⁵⁰ ragion per cui la *ratio* della norma si configura nel senso che «il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio»⁵¹, ma deve essere

⁴⁷ F. RUSCELLO, *Potestà dei genitori versus Responsibility*, in www.comparazioneidiritto civile.it, 7

⁴⁸ A. BUCCIANTE, *La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione*, in *Tratt. Rescigno*, 4, Torino, 1997, 791: «il grave pregiudizio per il figlio non è quello verificatosi in forza degli atti già compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro o in quanto derivi dalla reiterazione di altri atti del genere, che quelli già compiuti rendano prevedibili o in quanto connesso al perdurare degli effetti di atti già compiuti».

⁴⁹ M. DOGLIOTTI, *I giudici della famiglia nel diritto italiano*, in *Fam. dir.*, 2000, 81 ss. ed *ivi* ampia bibliografia. Per tutti, C. COSSU, voce «*Potestà dei genitori*», in *Digesto civ.*, XIV, Torino, 1996, 126, il quale sottolinea come il provvedimento del giudice sia in realtà non un modo di «punire» i genitori, ma strumento consegnato all'autorità giudiziaria per la tutela del minore, senza che rilevino altri interessi. Da ciò deriva l'irrelevanza, ai fini della valutazione dei presupposti applicativi degli artt. 330 ss. c.c., della colpa o del dolo dei genitori.

⁵⁰ P. STANZIONE, *Rapporti tra genitori e figli nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in G. Autorino, F. Naddeo, P. Stanzone, *Studi sul diritto di famiglia*, 179.

⁵¹ V. A. GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, in *Fam. e dir.*, 3, 2013, 274 s.



negato se si rivolge a suo danno. Invece, a tal riguardo, solleva più di qualche perplessità proprio la posizione del padre che sembrerebbe completamente incentrata sui suoi bisogni, le sue esigenze ed i suoi interessi.

Sulla base di quanto detto, non possono che condividersi le motivazioni che hanno indotto la Suprema Corte a restringere i “diritti” del padre quando lo richieda l’interesse oggettivo della cura della persona minore e della sua educazione⁵².

La pronuncia, quindi, pone in risalto il delicato ruolo di educatore che appare oramai lontano dalla formula che si poteva ricondurre al previgente art. 147 c. c. perché viene richiesto ai genitori una cura e una protezione nei confronti del figlio che non si limiti a uniformarsi a rigidi schemi di riferimento, ma che si sostanzi nel superamento di qualsiasi impedimento volto a fraporsi alla crescita educativa del minore nel rispetto di una nozione di “interesse del minore”⁵³, di difficile ma non impossibile declinazione, la cui complessità concettuale riposa nell’essere nozione legata al contingente ed alla innegabile singolarità dell’esistere di ognuno⁵⁴. Affinché, la tematica si evolva nel rispetto della “soggettività del minore”, di “ogni” minore, in questa “età dei diritti”⁵⁵, in cui Erode è sempre più lontano da noi⁵⁶.

⁵² P. STANZIONE, *Rapporti tra genitori e figli nell’interpretazione della Corte costituzionale*, cit., 188.

⁵³ Il concetto, di interesse del minore, ha definitivamente acquisito una vera e propria attendibilità giuridica identificandosi in «quella cura e quella protezione materiale che deve tenere conto di esigenze di tutela di una personalità ancora *in fieri* ed in quanto tale completamente proiettata al futuro». L’espressione è ripresa da P. STANZIONE, *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, cit.

⁵⁴ V. ZAMBRANO, *Da Hadrian’s Wall al Parthenone. Lo “Stato dell’arte” nella tutela del minore*, cit., 2.

⁵⁴ Corte Cost., 15 novembre 2000, n. 528, in *Giust. civ.*, 2001, 1094.

⁵⁵ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 1990.

⁵⁶ A. C. MORO, *Erode fra noi*, Milano, 1998.